

FONDAZIONE TORRE DI CORNELIANO D'ALBA

STATUTO

Art. 1

È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione "Torre di Corneliano d'Alba". L'ente ha natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 2

1. La Fondazione ha sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 6 bis presso Torreri, domicilio in Corneliano d'Alba piazza Cottolengo 37 presso Dott. Molinari, e potrà comunque stabilire altre sedi e uffici, purchè nel territorio regionale, senza ulteriore obbligo di modifica statutaria.

Art. 3

La Fondazione non ha fini di lucro, è aconfessionale e apolitica, esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Piemonte ed ha quale scopo primario di perseguire la ricerca storica e architettonica nell'ambito della valorizzazione della cultura nel territorio, nonché di promuovere e favorire la ricerca e l'acquisizione di materiale storico legato allo svolgimento della vita nel territorio attraverso i secoli dalla emanazione nel 1416 degli "Statuti del comune di Corneliano d'Alba" ad oggi, nonché il recupero e la valorizzazione del monumento detto "Torre di Corneliano".

La Fondazione promuove progetti ed eventi finalizzati agli scopi su indicati, anche mediante la destinazione della Torre stessa a sede espositiva di un concorso fotografico mirato a far rivivere i paesaggi di Cesare Pavese e di Beppe Fenoglio, proprio dall'alto di quei punti di osservazione degli uomini medioevali che costruirono torri e castelli delle Langhe e del Roero, paesaggi in predicato di essere riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità.

La Fondazione, per il conseguimento degli scopi di cui al presente Statuto potrà svolgere attività direttamente connesse quali, a titolo esemplificativo:

- promozione e organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, tavole rotonde e tutte quelle iniziative idonee a favorire la diffusione, la comunicazione e la sensibilizzazione sulle tematiche trattate;
- organizzare eventi culturali e del tempo libero che favoriscano esperienze di incontro e socializzazione;
- svolgere, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, attività di raccolta fondi e di finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e del D.lgs. 385/1993 in materia di attività bancaria o finanziaria;
- istituzione di premi e borse di studio;
- partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- gestione, diretta o indiretta, di strutture e spazi espositivi e/o ricreativi;
- amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia la disponibilità;
- stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle attività istituzionali.

Art. 4

La Fondazione è soggetta al divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e svolge le attività sopra elencate nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Art. 5

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualunque titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio indisponibile da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani ed internazionali.

2. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati a patrimonio;
- dai ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette o indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione e che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile dal Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo di Gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neppure in forme indirette, a chi partecipa alla Fondazione, ma dovranno essere impiegati per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

4. La fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale.

Art. 6

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Gestione, qualora venga istituito;
- il Comitato Scientifico, qualora venga istituito;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Nessun compenso, salvo documentato rimborso spese, è dovuto ai componenti degli organi della Fondazione per l'esercizio delle loro specifiche funzioni.

Art. 7

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Il Presidente e due componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai fondatori Enrico, Paolo ed Alessandro Torrerri, o dai loro discendenti.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato potrà deliberare di aumentare il numero dei Consiglieri fino a cinque.

In tal caso un altro membro del Consiglio sarà nominato dalla Regione Piemonte ed uno sarà nominato per cooptazione dai Consiglieri in carica.

2. Ove per qualsiasi causa venga a mancare uno dei membri del Consiglio di Amministrazione si provvederà alla sua sostituzione, in conformità a quanto stabilito nel comma precedente, da parte dei soggetti che avevano provveduto alla nomina del Consigliere cessato.

3. Il Consiglio è validamente costituito purchè il numero dei suoi membri non sia inferiore a tre.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione scritta del Presidente, con indicazione dell'ordine del giorno, inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma o altro mezzo idoneo di rapida comunicazione.

Deve, inoltre, essere convocato quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, con lettera raccomandata A.R., indirizzata al Presidente ed agli altri consiglieri, sottoscritta dai richiedenti e

contenente l'indicazione dell'ordine del giorno ed il termine entro cui deve essere convocato il consiglio stesso, che comunque non può essere inferiore a giorni 10 dal ricevimento della raccomandata.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni. Il suo rinnovo avverrà secondo quanto stabilito nei commi 1 e 2 del presente articolo.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni per l'approvazione delle modifiche dello Statuto sono assunte a maggioranza dei 4/5 ove il Consiglio sia composto da 5 membri, dei 3/4 ove sia composto da 4 membri e assoluta in caso di Consiglio composto da 3 membri.

Art. 8

Il presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione: lo stesso presiede altresì il Comitato di Gestione;

- Rappresenta ad ogni effetto, anche in sede contenziosa, la Fondazione;
- Assume i provvedimenti urgenti, con obbligo di convocazione entro trenta giorni del Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
- Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Designa il Tesoriere ed il Segretario, scelti preferibilmente tra i Soci Fondatori; i soggetti così nominati svolgono la loro attività presso il Consiglio della Fondazione, il Comitato di Gestione ed il Comitato Scientifico.
- Il Presidente può designare un Vice-Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente secondo le indicazioni del Presidente stesso.

Art. 9

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in vista del perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera su tutti gli atti di gestione (acquisti, cessioni, liti attive e passive, ecc.), dando eventualmente mandato al Presidente e/o al Comitato di Gestione;
- nomina a maggioranza assoluta dei suoi membri i componenti del Comitato di Gestione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;
- delibera, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, qualora sia costituito, i programmi culturali, artistici e scientifici della Fondazione, curando il reperimento dei finanziamenti necessari e predisponendo i relativi rendiconti;
- autorizza il Presidente ad assumere ogni provvedimento circa il funzionamento e le attività della Fondazione;
- prende contatti e stipula accordi con altri Enti aventi finalità culturali collegate o comunque coerenti con gli scopi della Fondazione;
- detta, ove necessario, i regolamenti relativi all'organizzazione interna della Fondazione;
- delega al Comitato di Gestione specifici atti e settori di competenza, in vista delle esigenze di funzionalità e di efficienza delle attività della Fondazione.

Art. 10

1. Il Comitato di Gestione è formato da 2 (due) componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, che lo presiede. Essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili. Fatto salvo per il Presidente, la veste di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Comitato di Gestione.

2. Coadiuvata e assiste continuamente il Presidente nella gestione della Fondazione e svolge tutte le competenze delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

1. Il Comitato Scientifico, qualora venga istituito, è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, designati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri tra esperti di chiara fama nei settori che costituiscono l'oggetto delle finalità e dei programmi propri della Fondazione.

2. Elege tra i suoi componenti a maggioranza assoluta il Presidente.

3. Il Presidente ed i componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Ove per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione a norma del comma 1.

4. Il Comitato scientifico elabora e propone al Consiglio di Amministrazione i programmi artistici e culturali della Fondazione e le iniziative volte a realizzare tali programmi. E' convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e quando il Presidente lo ritenga necessario, con le modalità previste per le sedute del Consiglio di Amministrazione. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12

1. Ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, è istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti provvedono ad eleggere nel loro seno il Presidente.

2. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali ed esprime parere sui bilanci, comunicandolo al Consiglio di Amministrazione.

3. I membri del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Gli stessi restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 13

1. Il Tesoriere firma ogni mandato di pagamento, cura la gestione del patrimonio, rispondendo del suo operato al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

1. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. Lo scioglimento della Fondazione può altresì essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti preferibilmente nell'ambito del territorio delle Langhe e Roero,

e aventi finalità di promozione culturale simili a quelle perseguite dalla Fondazione stessa, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23-12-1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

In originale firmati

ALESSANDRO TORRERI

THEA CORDERO - teste

LO BUE CARLA - teste

GIANCARLO GRASSI REVERDINI

Registrato a Torino 2 il 26 febbraio 2014 a/m. 2020

Copia conforme all'originale

Torino, 26 febbraio 2014

